



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 15 del 19-05-2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. ANNO 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **09:30**, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

MARRA PIERLUIGI	P	RONZONI SAMANTA	P
ZUCCHINALI ANTONIO	P	BRIZZOLARI CLAUDIA	P
CHIRICO COSTANTINO	P	CAVAGNA MAURIZIO	P
ESPOSITO MASSIMO	A	COLLEONI MAURO	P
COMI WILMER	P	CRESPOLINI RAMON	P
FACCHINETTI MARCO	P	PIPPA DIEGO	P
ESPOSITO DANIEL	A		

Totale assenti n. 2 totale presenti n. 11.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra AGAZZI DR.SSA ALESSANDRA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARRA PIERLUIGI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con La legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'**Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015**;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce:

"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 secondo il quale: "Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato D.Lgs n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,30 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,20 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO**
riduzione **sino a 0,10 per cento.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le **relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni **2012 e 2013 la detrazione** prevista dal precedente periodo è **maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;**

VISTO l'art. 10 (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale) **del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – "IMU"** con il quale si stabilisce che :

- **comma 5: "Si considerano altresì abitazione principale ai fini della sola relativa detrazione** le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
 - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari";*
- **comma 6: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
 - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";*
- **comma 7: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente:
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

Vista la discussione emersa in sede di trattazione del punto in oggetto che viene riportata su verbale della deliberazione consiliare nr.16 del 19.05.2012 alla quale si rinvia per la lettura;

Dato atto che la discussione consiliare è stata integralmente registrata su idoneo supporto audio depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei signori consiglieri comunali;

Con voti

Presenti nr.11

Assenti nr.2 (Cons. Esposito D. e M.)

Votanti nr.11

Favorevoli nr.7

Contrari nr.4 (Cons. Crespolini Cons. Colleoni Cons. Cavagna e Cons. Pippo)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - **ALIQUOTA DI BASE:**
0,85 PER CENTO
(ovvero aumento dello 0,09 per cento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato)
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:**
0,40 PER CENTO
(ovvero conferma aliquota stabilita dallo Stato)
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:**
0,20 PER CENTO
(ovvero conferma aliquota stabilita dallo Stato)
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012**;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare Nr.14 del 19.05.2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Presenti nr.11

Assenti nr.2 (Cons. Esposito D. e M.)

Votanti nr.11

Favorevoli nr.7

Contrari nr.4 (Cons. Crespolini Cons. Colleoni Cons. Cavagna e Cons. Pippo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
MARRA PIERLUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
AGAZZI DR.SSA ALESSANDRA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-06-2012 dal 22-06-2012 reg. pubblicazioni nr. , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
AGAZZI DR.SSA ALESSANDRA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

**IL PRESIDENTE
MARRA PIERLUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
AGAZZI DR.SSA ALESSANDRA**